

nota prot.

asset/AOO_1/PROT/0002070

protocollo in uscita

2021.06.03



Al Sindaco del Comune di Andria
avv. Giovanna Bruno

Al Presidente della Provincia BAT
avv. Bernardo Lodispoto

E p.c.

Al Presidente della Regione
Dr. Michele Emiliano

Al Direttore della ASL BT
avv. Alessandro Delle Donne

Al Direttore del Dipartimento
Promozione della salute
Dr. Vito Montanaro

OGGETTO: Realizzazione nuovo ospedale di Andria – Procedura per l'acquisizione della variante urbanistica. Riscontro a nota prot. n. 41606/2021

Con nota della ASL BAT prot. 17368 dell'8/3/2021 il Direttore Generale Avv. Alessandro Delle Donne ha chiesto al Presidente Emiliano di attivare un accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs 267/2000 per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria in considerazione della rilevanza regionale dell'Opera Pubblica e per l'opportunità di seguire un iter istituzionale che consenta tempi certi e rapidi.

Con successiva nota prot. n. 41606 del 5/5/2021 il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, evidenziava l'opportunità di approvare la variante urbanistica facendo ricorso alla L.R. 13/2001 e alla L.R. 3/2005 che prevede un doppio passaggio in Consiglio Comunale. Infatti, la variante urbanistica risulta soltanto una fase endoprocedimentale necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica, mentre l'approvazione del PFTE richiede ulteriori pareri tecnici da parte di numerosi organismi locali, regionali e statali che possono essere conseguiti attraverso una conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia in relazione alla competenza prevalente.

Considerato che in questa fase la ASL BT ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui al D.Lgs. 50/2016 (ex progetto preliminare del D.Lgs. 163/2006), e in questa prima fase risulta necessario approvare tale PFTE in variante urbanistica apponendo il vincolo preordinato all'esproprio ed attivando le procedure espropriative, dopo approfondita verifica circa le differenti procedure approvative, abbiamo accertato (cfr. allegato) che l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000 risulta la procedura più idonea ed efficace sia in relazione al minor tempo di approvazione sia per il maggior coinvolgimento degli Enti locali ovvero la Regione, il Comune e la Provincia oltre all'ASL BT, quale soggetto attuatore dell'importante opera pubblica.

A tal proposito si evidenzia che il nuovo Ospedale di Andria è previsto nel Piano di riordino sanitario approvato dalla Regione Puglia e dal Ministero della Salute e risulta finanziato dalla stessa Regione. Il nuovo ospedale rappresenta un obiettivo strategico fondamentale nelle politiche regionali in tema di assistenza sanitaria anche in relazione alle direttive nazionali sugli ospedali per l'emergenza ed urgenza. L'opera è stata finanziata dalla Regione Puglia, in accordo con il Ministero, e ha già



COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N. 0050365/2021 del 03/06/2021

nota prot.

asset/AOO_1/PROT/0002070

protocollo in uscita

2021.06.03



affrontato un percorso partecipato con i Comuni dell'area interessata della Provincia BAT sia per l'individuazione dell'area dell'insediamento ospedaliero sia per il dimensionamento e le modalità realizzative. La localizzazione individuata è situata interamente nel Comune di Andria, in posizione baricentrica rispetto al bacino demografico di riferimento e facilmente raggiungibile da tutti i Comuni circostanti per la presenza di varie strade di collegamento extraurbano statali e provinciali.

La procedura ex art. 34 D.Lgs 267/2000 risulta sperimentata positivamente per la realizzazione di numerosi ospedali in varie Regioni italiane (Padova, Como, Livorno, ecc.) e rende partecipi della fase progettuale e dell'iter approvativo tutti gli enti locali coinvolti. Cosicché anche il Comune di Andria risulterebbe attivamente coinvolto nell'iter progettuale e nelle varie fasi approvative, in quanto direttamente interessato alla realizzazione della più importante opera pubblica da realizzarsi nel proprio territorio.

L'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 consente a tutte le Amministrazioni coinvolte di promuovere un accordo solidale che sancisca l'interesse pubblico per la realizzazione di un'opera avente grande rilievo per la comunità locale; ciò consente e giustifica la necessità di velocizzare l'iter approvativo, ancorché in variante urbanistica, per utilizzare rapidamente le risorse immediatamente disponibili.

Nel nostro caso, il Presidente della Regione, in relazione alla competenza primaria sull'opera sanitaria avente rilevanza regionale (ospedale di 2° livello), promuove la definizione dell'accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.

Nel caso in questione oltre alla Regione Puglia e all'ASL BAT, specificatamente competente per gli aspetti sanitari e gestionali, risultano fortemente interessati all'Accordo di programma sia il Comune di Andria, che ospiterà sul proprio territorio il polo sanitario di rilevanza regionale, sia la Provincia BAT, per la ricaduta sulla popolazione incidente a livello territoriale.

Inoltre, in relazione alla rilevanza medico-scientifica assunta dal nuovo ospedale in progetto, risulta interessata anche l'Università di Bari in quanto il polo ospedaliero costituirebbe un riferimento anche per la facoltà di Medicina e Chirurgia per la didattica degli studenti e per la formazione dei medici specializzandi.

L'accordo di programma costituisce una species dell'istituto degli accordi fra amministrazioni, con riferimento anche all'art. 15, della L. n. 241 del 1990, che ne scandisce gli ulteriori aspetti normativi rispetto alla disciplina della conferenza dei servizi ed alle ulteriori modalità collaborative fra gli enti, per quanto non espressamente previsto in quella speciale dell'art. 34, d.lgs. n. 267 del 2000.

Secondo l'interpretazione che viene data alla disciplina generale che regge il suddetto istituto giuridico, esso costituisce un modulo di semplificazione procedimentale, con meno fasi e tempi più rapidi, finalizzato alla definizione, all'approvazione e all'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che implicano l'azione integrata di più amministrazioni, di modo che con la sottoscrizione dell'accordo, queste assumono pari dignità in ragione della coesistenzialità dell'apporto di ciascuna di esse.

Segnatamente, l'accordo di programma, implica il consenso unanime delle amministrazioni che tale accordo stipulano per attuare un'opera o un progetto, e ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Comune allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Per questo risulta utile e politicamente rilevante che le Amministrazioni interessate approvino preliminarmente un atto di indirizzo che stigmatizzi l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la volontà di ciascun ente a definire ed approvare l'accordo di programma ex art. 34 D.lgs 267/2000.





L'approvazione dell'accordo di programma fra le Amministrazioni convenute dovrà prevedere l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Nuovo Ospedale, in variante allo strumento urbanistico compresa la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.

In considerazione della natura e dell'importanza dell'opera, degli interessi pubblici in gioco, del rilevante impatto che il nuovo ospedale avrà sul territorio, della necessità di arrivare celermente alla conclusione del procedimento nel rispetto del programma di investimenti (derivanti dall'art. 20 L. 67/1988 – finanziamenti per l'edilizia sanitaria), l'accordo di programma, dovrà essere promosso dal Presidente della Regione Puglia e sottoscritto dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Andria, dal Direttore Generale della ASL BAT e dal Presidente della Provincia BAT, e precisamente:


- La Regione in qualità Ente responsabile della programmazione regionale in ambito sanitario nonché finanziatore dell'opera;
- la ASL BT in qualità di azienda pubblica deputata ad attuare gli indirizzi regionali e organizzare la gestione della sanità nel territorio di competenza;
- la Provincia e il Comune in qualità di enti locali che devono provvedere a fornire servizi essenziali ai cittadini ed a promuovere un adeguato sviluppo socio-economico garantendo la sicurezza e la salute pubblica.

Pertanto, alla luce della normativa che regge il suddetto istituto, il Consiglio Comunale di Andria e l'intera Comunità vengono ad essere direttamente coinvolte nel procedimento che porterà alla approvazione del Nuovo Ospedale, di rilevanza regionale e in variante al vigente Piano Regolatore Generale, assumendo un ruolo proattivo e solidale rispetto alle altre Amministrazioni partecipanti all'accordo di programma.

Restando disponibili per ulteriori approfondimenti si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Franco Bruno




Direttore Generale

Ing. Raffaele Sannicandro

IL NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA

PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO.



1. PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, MEDIANTE APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA (ex art. 34 del D.Lgs 267/2000)

1.1. PREMESSA

L'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità, per la approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, anche in variante allo strumento urbanistico, di approvare un Accordo di Programma.

In tali casi, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

La realizzazione del nuovo Ospedale di Andria è prevista nel Piano Regionale di riordino sanitario approvato dal Ministero della Salute e rappresenta un obiettivo strategico fondamentale nelle politiche regionali in tema di assistenza sanitaria anche in relazione alle direttive nazionali sugli ospedali per l'emergenza ed urgenza. L'opera è stata finanziata dalla Regione Puglia, in accordo con il Ministero, e ha già affrontato un percorso partecipato con i Comuni dell'area interessata della Provincia BAT sia per l'individuazione dell'area dell'insediamento ospedaliero sia per il dimensionamento e le modalità realizzative. Il soggetto attuatore, responsabile della realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 6 della L.R.13/2001, è la ASL BAT. La localizzazione individuata è situata interamente nel Comune di Andria, in posizione baricentrica rispetto al bacino demografico di riferimento e facilmente raggiungibile da tutti i Comuni circostanti per la presenza di varie strade di collegamento extraurbano statali e provinciali.

Il Comune di Andria e la Provincia BAT hanno attivamente preso parte alle analisi ed alle procedure propedeutiche alla programmazione dell'importante opera pubblica ed alla scelta dell'area. Tale area risponde alle esigenze localizzative di accessibilità ed alle dimensioni richieste, non evidenzia vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici ma richiede una variazione della destinazione urbanistica attraverso una procedura tecnico-amministrativa che risulta plausibile e compatibile con la natura e l'importanza dell'opera pubblica in progetto. Il Comune di Andria, che ha già mostrato interesse alla realizzazione dell'opera e disponibilità all'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, dovrà confermare e ratificare la variante urbanistica in Consiglio Comunale.

In considerazione della natura e dell'importanza dell'opera, degli interessi pubblici in gioco, del rilevante impatto che il nuovo ospedale avrà sul territorio, della necessità di arrivare celermente alla conclusione del procedimento nel rispetto del programma investimenti (derivanti dall'art. 20 L. 67/1988 – finanziamenti per l'edilizia sanitaria), l'accordo di programma - ex art 34 D.Lgs 267/2000 - dovrà essere promosso dal **Presidente della Regione Puglia** e sottoscritto dal **Sindaco del Comune di Andria**, dal **Direttore Generale della ASL BT** e dal **Presidente della Provincia BAT**.

L'approvazione dell'accordo di programma fra le Amministrazioni convenute dovrà prevedere l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico (ex progetto preliminare della L. 163/2006 "codice degli appalti") in variante allo strumento urbanistico e con la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Preliminarmente all'avvio del procedimento per l'approvazione dell'Accordo di Programma relativo al Nuovo Ospedale di Andria, le amministrazioni interessate: Regione Puglia, Provincia BAT, Comune, ASL

BT, approveranno rispettivi atti di indirizzo per sottoscrivere una convenzione (accordo di cooperazione) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nel quale sarà esplicitato l'interesse e la volontà degli Enti a procedere all'approvazione di un *Accordo di Programma per l'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale di Andria in variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria*.

Tale accordo dovrà avere i seguenti contenuti minimi: oggetto e finalità, l'indicazione dell'ubicazione del nuovo ospedale, l'impegno di ciascuna delle parti, il procedimento da attuare, la tempistica attuativa.

La Regione Puglia approverà una DGR di indirizzo che stabilirà tempi e modalità dell'accordo promosso dalla stessa Regione per il raggiungimento dell'interesse comune alla realizzazione dell'opera pubblica di interesse regionale e finanziata nel piano sanitario della Regione Puglia.

art. 34 - D.Lgs 267/2000

1. Per la **definizione e l'attuazione di opere**, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, **il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco**, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, **promuove la conclusione di un accordo di programma**, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. ... (omissis)

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, **il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate**.

4. L'accordo, consistente nel **consenso unanime** del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora **adottato con decreto del presidente della regione**, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, **determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie**, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. **Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.**

6. Per l'**approvazione di progetti di opere pubbliche** comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. **L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere**; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. ... (omissis)

1.2 CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO

Nel contempo, la ASL BT, in qualità di soggetto responsabile della realizzazione dell'opera, ha già approntato lo studio di fattibilità tecnico economico che dovrà essere approvato nell'accordo di programma.

Ai fini dell'approvazione è necessario che lo studio di F.T.E. sia completo ed acquisisca i pareri tecnici degli enti deputati all'approvazione del progetto sul piano tecnico. A tal fine si procederà con la convocazione di una conferenza di servizi sincrona per acquisire pareri, intese e suggerimenti atti a risolvere eventuali interferenze e migliorare le soluzioni progettuali.

Rispetto agli elaborati già predisposti dalla ASL BAT è necessario effettuare ulteriori indagini e redigere ulteriori elaborati necessari per l'acquisizione di pareri ambientali e propedeutici all'approvazione del progetto preliminare e della variante urbanistica.

In particolare dovranno essere predisposte le indagini geognostiche e paesaggistiche propedeutiche alla definizione degli aspetti strutturali ed ambientali. Inoltre è necessario effettuare la verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'area di intervento. Infine bisogna provvedere alla redazione del rapporto preliminare di verifica VAS e VIA ai fini dell'approvazione della variante urbanistica.

In considerazione dell'importanza dell'opera nonché delle ulteriori motivazioni che inducono alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, la conferenza dei servizi dovrà essere di **tipo decisivo** e dovrà tenersi in forma **simultanea** e modalità **sincrona** ai sensi degli artt. 14-bis comma 7 e 14-ter della L.241/90.

Art. 14-bis – L. 241/90

... (omissis)

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e **convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni.** ... (omissis)

Art. 14-ter – L. 241/90

1. **La prima riunione** della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. **I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, **il termine è fissato in novanta giorni.** Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

... (omissis)

7. **All'esito dell'ultima riunione**, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente **adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza**, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Trattandosi di progetto di opera pubblica da approvare in variante allo strumento urbanistico, la convocazione della conferenza dei servizi dovrà conseguire, oltre alla **approvazione dell'accordo di programma finalizzato all'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale di Andria, in variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria**, anche i punti che seguono:

1. apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate, dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria, ai fini espropriativi delle aree, ai sensi dell'art. 34 c. 6 D.Lgs 267/2000 – art. 15 L.R. 1/2008 - art. 10 c.1 e art. 12 c.1 D.P.R. 327/2001 - art. 12 c.1 L.R. 3/2005;

2. approvare la localizzazione dell'opera, la risoluzione delle interferenze delle opere con i servizi pubblici a rete e verificare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto, ai sensi dell'art. 27 c.3 D.Lgs 50/2016;
3. la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi dell'art. 8 L.R. 44/2012 – art. 6.1.f R.R. 18/2013;
4. la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6.6. D.Lgs 152/2006 -art. 16 L.R. 11/2001.

La verifica di assoggettabilità a VAS semplificata dovrà essere conseguita, ai sensi del citato art. 6.1.f del Regolamento regionale n. 18/2013, in quanto l'approvazione del progetto comporta variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Andria. La verifica va acquisita comunque nell'ambito della procedura di approvazione dell'opera pubblica mediante conferenza di servizi secondo gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La verifica di assoggettabilità a VIA non sarebbe necessaria per la realizzazione dell'ospedale bensì per il parcheggio che risulta di capacità superiore a 350 posti auto nonché per eventuale realizzazione di impianto fotovoltaico di notevole potenza elettrica. Pertanto si effettuerà la verifica di assoggettabilità integrata VIA-VAS in modo da ottimizzare le analisi dei rapporti ambientali che risulterebbero in buona parte sovrapponibili.

Negli Accordi di Programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, la verifica di assoggettabilità a VIA di progetti può essere condotta nell'ambito della VAS, ai sensi dell'art. 17 c. 4c della L.R. 44/2012.

1.3 SOGGETTI DA INVITARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Alla conferenza dei servizi dovranno essere invitati i seguenti soggetti:

1. Regione Puglia:
 - Dipartimento Promozione della Salute
 - Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie;
 - Dipartimento Ambiente e Urbanistica
 - Sezione Urbanistica;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Lavori Pubblici;
 - Dipartimento Trasporti – sez. infrastrutture
 - Dipartimento Agricoltura – sez. tutela risorse forestali
 - Asset;
2. Comune di Andria;
3. Provincia di BAT;
4. ASL BT;
5. Comando provinciale Vigili del Fuoco – BAT;
6. Soprintendenza Arch., B.A. e Paesaggio – BAT;
7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

8. Terna Rete Italia s.p.a.;
9. E-Distribuzione s.p.a.;
10. AQP s.p.a.;
11. Telecom s.p.a.;
12. Italgas s.p.a.;
13. Gestori delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica;

1.4 ELABORATI DA PRODURRE

La ASL BT ha redatto il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Nuovo Ospedale di Andria, composto dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica contenente:
 - PREMESSA
 - PARTE PRIMA: L'attuale situazione degli Ospedali di Andria, Canosa di P. e Corato;
 - PARTE SECONDA: Relazione geologica;
 - PARTE TERZA:
 - Dimensionamento del nuovo Ospedale di Andria
 - Identificazione della domanda di salute attuale e potenziale;
 - Rilevazione dell'offerta di assistenza sanitaria attuale;
 - Definizione del bacino d'utenza;
 - Metaprogettazione del nuovo ospedale di Andria;
 - PARTE QUARTA:
 - Punti base per la futura progettazione definitiva e esecutiva – Individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche da realizzare;
 - Conclusioni;
2. Allegato 1: Piano particellare d'esproprio – Area d'intervento;
3. Allegato 2: Studio preliminare sull'impatto ambientale;
4. Allegato 3: Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
5. Allegato 4: Atti propedeutici all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Al fine di poter acquisire i pareri necessari per l'approvazione del progetto, in variante allo strumento urbanistico, è necessario che la ASL BT integri i suddetti elaborati con quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, nonché dalla normativa specifica in materia di VAS e VIA.

Dovranno essere integrate le seguenti ulteriori indagini e verifiche:

- a) **le indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, del sito;**
- b) **la verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016;**

Gli elaborati da preparare per l'approvazione del progetto sono i seguenti:

6. relazione tecnica (ad integrazione dell'elaborato 1), contenente:
 - la descrizione nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio ed in particolare delle aree impegnate;
 - gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico;
 - il censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

- il piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- la descrizione dell'architettura e funzionalità dell'intervento;
- la descrizione sugli impianti e sulla sicurezza;
- gli aspetti relativi alla idrologia;
- gli aspetti relativi alla idraulica;
- gli aspetti relativi alle strutture;

7. piano particellare di esproprio, ad integrazione dell'elaborato 2, su mappe catastali aggiornate;

8. elaborati grafici:

- a) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - carta e sezioni geologiche;
 - sezioni e profili geotecnici;
 - carta archeologica;
 - planimetria delle interferenze;
 - planimetrie catastali;
 - planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
- d) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

9. elaborati per la verifica di assoggettabilità a VIA e VAS:

- a) rapporto preliminare di verifica VAS e VIA, comprendente una descrizione del progetto e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del progetto, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
- b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di progetto comprensiva del rapporto preliminare di verifica;
- c) elaborati del progetto utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e degli interventi di mitigazione;
- d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

1.5 IL PROCEDIMENTO E LA TEMPISTICA


Si descrive di seguito l'iter del procedimento innanzi descritto:

1. La Regione promuove l'accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, per approvare l'Accordo di Programma (ex art. 34 L.267/2000), da sottoscrivere con Provincia BAT, Comune di Andria e ASL BT;
2. La ASL BT predispone gli elaborati di progetto (completi di indagini ed elaborati tecnici) necessari per la conferenza di servizi di approvazione in linea tecnica;
3. La Regione indice la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona inviando il progetto (link in cui scaricare gli elaborati in formato digitale) a tutti i soggetti invitati ad emettere il proprio parere entro 90 giorni:
 - a. fissa una prima riunione, dopo 15 gg dall'avvio della C. di S., in cui viene illustrato il progetto richiamando l'importanza di pervenire all'approvazione del progetto in tempi

- rapidi fornendo ogni supporto tecnico agli enti ai fini della esplicitazione del progetto; quindi si recepiscono eventuali osservazioni dai soggetti partecipanti;
- b. entro 15 gg – a partire dalla indizione della C. di S., i soggetti invitati possono richiedere integrazione documentale;
 - c. i lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni dall’indizione (ovvero dopo 75 gg dalla prima riunione);
 - d. allo scadere dei 90 gg si indice la riunione conclusiva in cui si evidenziano i pareri già acquisiti per iscritto e si recepiscono gli ultimi pareri durante la conferenza considerando acquisito l’assenso delle amministrazioni che non hanno partecipato o che non effettuano osservazioni ovvero che abbiano espresso dinieghi non motivati;
 - e. all’esito della riunione conclusiva, con apposito verbale, si adotta la determinazione di chiusura della conferenza sulla base dei pareri favorevoli acquisiti e prendendo atto di eventuali prescrizioni o suggerimenti da apportare al progetto nelle fasi successive; in caso di osservazioni al progetto o posizioni discordanti, si prenderà atto delle posizioni prevalenti;
4. La Regione, il Comune di Andria, la ASL BT, e la Provincia BAT procedono, in seguito alla conclusione della conferenza dei servizi in cui abbiano espresso il proprio consenso unanime, alla sottoscrizione **dell’Accordo di Programma di approvazione del progetto del Nuovo Ospedale di Andria, in variante allo strumento urbanistico del Comune di Andria con la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio**;
 5. L’Accordo di Programma è adottato con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione;
 6. La ASL BT comunica l’avvio della procedura per comunicare l’apposizione del vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 327/2001, ai proprietari delle aree interessate;
 7. Entro 30 gg dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma e dopo 20 gg dall’avvio del procedimento espropriativo, l’adesione del sindaco di Andria allo stesso Accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale di Andria, a pena di decadenza.

In definitiva, il procedimento amministrativo innanzi prospettato risulta avere una durata massima di 120 gg, dalla indizione della conferenza dei servizi.

Di seguito la rappresentazione grafica della durata del procedimento:





2 PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, (ex art. 19 D.P.R. 327/2001)

In alternativa al procedimento innanzi descritto, per l'approvazione del progetto di FTE del Nuovo Ospedale di Andria in variante allo strumento urbanistico, si può seguire il procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001, dalla L.R. 3/2005, e dalla L.R. 13/2001 per l'approvazione di opera pubblica.

2.1 IL PROCEDIMENTO E LA TEMPISTICA

Si descrive di seguito l'iter del procedimento:


1. La ASL BT, in qualità di soggetto responsabile per la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/2001, predispose le indagini e gli elaborati tecnici necessari per l'approvazione in linea tecnica da parte della conferenza dei servizi nonché per la *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"* di cui all'art. 25 D.Lgs50/2016;
2. La ASL BT indice la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona inviando il progetto (link in cui scaricare gli elaborati in formato digitale) a tutti i soggetti invitati ad emettere il proprio parere entro 90 giorni:
 - a. fissa una prima riunione, dopo 15 gg dall'avvio della C.di S., in cui viene illustrato il progetto richiamando l'importanza di pervenire all'approvazione del progetto in tempi rapidi fornendo ogni supporto tecnico agli enti ai fini della esplicitazione del progetto; quindi si recepiscono eventuali osservazioni dai soggetti partecipanti;
 - b. entro 15 gg – a partire dalla indizione della C.di S., i soggetti invitati possono richiedere integrazione documentale;
 - c. i lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni dall'indizione (ovvero dopo 75 gg dalla prima riunione);
 - d. allo scadere dei 90 gg si indice la riunione conclusiva in cui si evidenziano i pareri già acquisiti per iscritto e si recepiscono gli ultimi pareri durante la conferenza considerando acquisito l'assenso delle amministrazioni che non hanno partecipato o che non effettuano osservazioni ovvero che abbiano espresso dinieghi non motivati;
 - e. all'esito della riunione conclusiva, con apposito verbale, si adotta la determinazione di chiusura della conferenza sulla base dei pareri favorevoli acquisiti e prendendo atto di eventuali prescrizioni o suggerimenti da apportare al progetto nelle fasi successive; in caso di osservazioni al progetto o posizioni discordanti, si prenderà atto delle posizioni prevalenti;
3. In seguito alla conclusione della conferenza dei servizi la ASL BT approva il progetto di FTE e lo trasmette al Comune di Andria per conseguire l'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19 c.3 del D.P.R. 327/2001;
4. La ASL BT comunica l'avvio del procedimento per comunicare, ai proprietari delle aree interessate, l'apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 327/2001; la comunicazione deve avvenire almeno 20 gg prima dell'adozione in Consiglio Comunale della variante urbanistica;

5. Il Consiglio Comunale di Andria si esprime in merito al progetto limitatamente all'adozione della variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 19 c.2-3 del D.P.R. 327/2001 confermando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 c.2 D.P.R. 327/2001;
6. La delibera del C.C. unitamente al progetto approvato in variante allo strumento urbanistico deve essere pubblicato dal Comune e depositato presso la segreteria comunale per 15 giorni, ai sensi dell'art. 12 c.3 L.R. 3/2005, per recepire eventuali osservazioni; in caso di osservazioni il soggetto promotore dovrà controdedurre puntualmente a tali osservazioni (recepibile o rigettandole motivatamente); entro 45 gg dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, le controdeduzioni saranno portate all'attenzione del consiglio comunale che dispone l'efficacia della delibera di adozione; successivamente allo scadere dei 90 giorni dall'adozione il Consiglio Comunale può fissare la seduta di approvazione definitiva della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 c.4 L.R. 3/2005;
7. la Regione potrebbe manifestare il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa documentazione allegata; in mancanza di osservazioni dalla Regione, la variante sarà definitivamente approvata nella successiva seduta del Consiglio Comunale;

In definitiva, in questo secondo caso che prevede il procedimento amministrativo di approvazione dell'opera pubblica in variante allo strumento urbanistico, l'iter approvativo risulta avere una durata maggiore e non ben definita a causa di alcuni termini variabili relativi al doppio passaggio in Consiglio comunale e il tempo previsto per eventuali osservazioni.

Infatti oltre al tempo previsto per la conferenza di servizi di approvazione in linea tecnica del progetto (pari a 90 gg) bisognerà considerare il tempo X necessario per portare in adozione la variante in Consiglio Comunale a cui si aggiunge il tempo per le osservazioni e l'ulteriore tempo Y per l'indizione della nuova seduta del Consiglio per l'approvazione finale che non può essere inferiore a $X + 90 + Y$ giorni.

Di seguito la rappresentazione grafica del cronoprogramma del procedimento:



3 CONCLUSIONI

In considerazione della natura e dell'importanza del Nuovo Ospedale di Andria, degli interessi pubblici in gioco, del rilevante impatto che avrà sul territorio ai fini della Salute pubblica, della necessità di prevedere una conclusione rapida ed efficace del procedimento nel rispetto del programma di investimenti (ex art. 20 L. 67/1988) che prevede scadenze impellenti entro il 2021, **l'accordo di programma risulta essere uno strumento più efficace, con tempi procedurali più rapidi e certi.**

Ma soprattutto l'Accordo di Programma, ex art. 34 del TUEL 267/2000, prevede il coinvolgimento solidale delle Istituzioni pubbliche chiamate ad esprimersi e deliberare ai fini della realizzazione dell'opera. La Regione, il Comune di Andria, la provincia BAT e la ASL BAT evidenziano direttamente e chiaramente il proprio ruolo e i propri rilevanti interessi alla realizzazione dell'Ospedale:

- La Regione in quanto Ente programmatore e decisore in ambito sanitario nonché finanziatore dell'opera;
- la ASL in quanto azienda deputata ad attuare gli indirizzi regionali e organizzare la gestione della sanità nel proprio territorio di competenza;
- la Provincia e il Comune in quanto enti locali che devono provvedere a fornire servizi essenziali ai cittadini ed a promuovere un adeguato sviluppo socio-economico garantendo la sicurezza e la salute pubblica.